

Publicato il 19/06/2017

N. 00815/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00525/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 525 del 2017, proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Chidini e M. Beatrice Sciannamblo, con domicilio eletto in Brescia, presso lo studio Luisa Redaelli, via Romanino n. 16;

*contro*

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;

*per l'annullamento*

- del decreto di annullamento del contratto di soggiorno stipulato in data 18.03.2010, relativo all'istanza di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1 ter della Legge n. 102/2009, emesso dalla Prefettura di Brescia con prot. n. 105777 dell'11.08.2016, notificato al ricorrente il giorno 31.03.2017;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. -  
Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Mara Bertagnoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Nonostante nel corso del procedimento, fino al 30 marzo 2017, al ricorrente non fosse stato mai contestato alcunchè circa la sussistenza di problematiche connesse con la procedura di emersione del 2009, il 31 marzo 2017 allo stesso è stato notificato il decreto di annullamento del contratto di soggiorno stipulato [REDACTED]

Conseguentemente, l'istruttoria, ancora pendente dopo l'ultima istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, è stata orientata al fine di valutare l'eventuale annullamento/revoca dei titoli rilasciati dal 2010.

Il provvedimento di revoca del contratto di soggiorno è stato, dunque, impugnato, con il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti vizi

di legittimità:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 3, 21 *octies* e 21 *nonies* della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 *ter* del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009. Il provvedimento di annullamento del contratto di soggiorno sarebbe privo di adeguata motivazione con specifico riferimento al preteso carattere fittizio del contratto di lavoro stipulato, desunto dagli accertamenti svolti [REDACTED] Carabinieri [REDACTED] il cui esito è contenuto nei verbali [REDACTED]. Fino all'accertamento delle responsabilità in sede penale o, comunque, in assenza di "una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro" (così si esprime il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 23 giugno 2014, n. 3182) non avrebbe potuto essere disposto il censurato annullamento;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio dell'affidamento e di proporzionalità dell'azione amministrativa. L'annullamento può dirsi ammissibile, secondo il principio richiamato da parte ricorrente, solo previa motivata considerazione delle ragioni di pubblico interesse che lo giustificano, nonché dell'interesse del privato alla conservazione degli effetti nel frattempo determinatisi. Interesse particolarmente forte dopo sette anni dalla concessione del titolo di soggiorno, nel corso dei quali il ricorrente ha creato in Italia anche un nucleo familiare e si è perfettamente inserito nel tessuto sociale;
3. violazione delle stesse norme e principi di cui al punto precedente per il mancato rispetto del termine ragionevole entro cui il provvedimento di annullamento avrebbe dovuto essere adottato, tenuto conto che il superamento del predetto termine (individuato dal legislatore in diciotto mesi) per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, sembrerebbe essere ammesso, a mente del comma 2 *bis* dell'art. 21 *nonies* della legge 241/90, a

condizione che tali condotte siano state accertate con sentenza passata in giudicato;

4. violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90, in quanto sarebbe mancata la comunicazione dell'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio del contratto di soggiorno, stipulato dal ricorrente [REDACTED]

Il ricorso, così articolato, può trovare positivo apprezzamento.

Invero, con riferimento all'ultima censura, avente a oggetto il vizio formale derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del contratto di soggiorno, deve essere dato atto del fatto che l'Amministrazione, come chiarito nel provvedimento, risulta aver regolarmente notificato l'avviso al datore di lavoro [REDACTED] mentre quello destinato all'odierno ricorrente sarebbe tornato al mittente con la dicitura "destinatario trasferito".

Si può, però, prescindere dall'approfondire se la Prefettura di Brescia abbia ottemperato all'obbligo di diligenza impostole dalla necessità della comunicazione, atteso che il ricorso appare comunque fondato per le ragioni che si andranno ora ad esaminare.

Il Collegio non ravvisa, infatti, ragione di discostarsi dal principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, secondo cui, come si legge nella sentenza n. 65 del 2016: "recentemente (cfr. sentenze sez. I – 9/9/2015 n. 1183; 9/9/2015 n. 1185) il Collegio ha richiamato la sentenza n. 1082/2014, confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 622 del 6 febbraio 2015, avente ad oggetto una vicenda simile, nella quale ultima si legge: "i provvedimenti di ritiro oggetto del giudizio, intervenuti oltre due anni dopo l'originaria favorevole valutazione dell'istanza di legalizzazione, non potevano non tener conto delle circostanze esistenti al momento del riesame [...] che, anche nel caso di specie, il provvedimento impugnato, rappresentato dal ritiro, in autotutela, da parte della Questura, dell'originario titolo legittimante la presenza in Italia

dello straniero, deve ritenersi illegittimo, in quanto adottato senza essere stato preceduto da una compiuta valutazione dell'affidamento ingenerato nello straniero, dell'attuale situazione lavorativa dello stesso e dell'effettiva sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla rimozione del titolo concesso, pur in difformità dalla previsione di legge".

Ne deriva la fondatezza del ricorso che proprio tali profili di illegittimità ha dedotto anche nel caso di specie, evidenziando come il provvedimento impugnato sia stato adottato in carenza di un'adeguata istruttoria, senza una compiuta motivazione e, soprattutto, un adeguato bilanciamento dell'interesse pubblico alla rimozione del contratto di soggiorno, a fronte della consolidata, positiva, condizione dello straniero.

Né a diversa conclusione può condurre quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, la quale, nella propria relazione, ha evidenziato come la presunzione di inesistenza del rapporto di lavoro sia stata basata solo sulle testimonianze di due conoscenti della persona che avrebbe offerto alloggio all'odierno ricorrente, assunte dai Carabinieri a distanza di oltre sei anni dal periodo in cui quest'ultimo avrebbe dovuto essere ospitato presso [REDACTED] e attestanti esclusivamente il fatto che [REDACTED] non sarebbe mai stato ospitato dal [REDACTED]

Alla luce di tali chiarimenti risulta ancora più evidente come l'annullamento sia stato disposto in assenza di un'adeguata istruttoria, nel corso della quale avrebbero dovuto essere posti in essere accertamenti preordinati l'eventuale, effettiva, inesistenza del rapporto di lavoro.

Le spese del giudizio seguono l'ordinaria regola della soccombenza e, dunque, debbono essere poste a carico dell'Amministrazione, [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento

impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, [REDACTED]

[REDACTED], oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mara Bertagnolli**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandra Farina**

**IL SEGRETARIO**